



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6572 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Cineca – Consorzio Interuniversitario, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna40;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- 1) Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 (doc. 1) con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (doc. 2) - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).
- 2) del verbale n. 6 (doc. 3) di correzione e di valutazione della prova scritta della Sottocommissione n. 00, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 28,50/80 per i quesiti a risposta aperta e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 0,00 punti ai quesiti n. 3) e 5) ed ha conseguentemente dichiarato la stessa non idonea all'ammissione alla prova orale;
- 3) della scheda di valutazione (doc. 4) della ricorrente, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 46,50/100 quale totale della prova scritta e non risulta attribuita alcuna votazione ai quesiti n. 3) e 5);
- 4) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del Cinece dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;
- 5) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
- 6) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
- 7) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
- 8) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;

- 9) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- 10) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna;
- 11) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;
- 12) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
- 13) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
- 14) del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
- 15) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
- 16) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
- 17) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso de quo.

Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso de quo non ancora pubblicata.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30\10\2019:

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (doc. 1) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice o in ogni caso idonea a svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico a seguito dell'utile superamento delle prove concorsuali;
2. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (doc. 2), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
3. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (doc. 3) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
4. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 4) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
5. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (doc. 5), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
6. Della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
7. Della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (doc. 6) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”.
8. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
9. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (doc. 7) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio (doc. 8) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto (doc. 9) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia (doc. 10) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria (doc. 11) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte (doc. 12) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata (doc. 13) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania (doc. 14) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna (doc. 15) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria (doc. 16) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche (doc. 17) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
21. Del D.D. n. 23 015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia (doc. 18) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7\11\2020:

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (cfr. doc. 1), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;

2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (cfr. doc. 2) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;

3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (cfr. doc. 3) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;

4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (cfr. doc. 4) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;

5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 5) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria

generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;

6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (cfr. doc. 6) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;

7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (cfr. doc. 7) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 8) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;

9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 9);

10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 10);

11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 11).

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI:

12. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice o in ogni caso idonea a svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico a seguito dell'utile superamento delle prove concorsuali;

13. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;

14. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;

15. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente,

non dichiarata vincitrice;

16. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;

17. Della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;

18. Della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”.

19. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;

20. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;

21. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

22. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

23. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

24. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

25. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

26. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

27. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella

parte in cui esclude la ricorrente;

28. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

29. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

30. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

31. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

32. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

33. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

34. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

35. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

36. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

37. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

38. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/10/2021:

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato, con il quale il Ministero resistente ha rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così decretando: “Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificato con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”, nella parte lesiva per la ricorrente (Cfr. doc. 1: D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato);

2. Dell'Elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente (Cfr. doc. 2: Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021);

3. Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 26374 del 24.08.2021 con il quale sono state disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte lesiva per la ricorrente (Cfr. doc. 3: Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021);

4. Dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente (Cfr. doc. 4: Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021);

5. Dell'ulteriore elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali del 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesiva per la ricorrente (Cfr. doc. 5: Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021);

6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 21/12/2021:

PER L'ANNULLAMENTO:

Del linguaggio sorgente – cd. Codice Sorgente – del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici, indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017, in quanto affetto da evidenti anomalie e malfunzionamenti - meglio approfonditi e documentati nel corso del presente atto - che hanno causato il mancato salvataggio delle risposte fornite da parte ricorrente nel corso della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25/10/2022:

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Direttoriale per il sistema educativo di istruzione e formazione, di data e protocollo sconosciuti in quanto non ritualmente pubblicato sul sito istituzionale dal Ministero dell'Istruzione, con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017;
2. Dell'elenco dei candidati assegnati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 17.08.2022, nella parte in cui è stato inserito il nominativo di una candidata riammessa per effetto di un provvedimento giurisdizionale, all'esito della rettifica della graduatoria di merito, non comunicata sul sito del Ministero dell'Istruzione;
3. Dell'Avviso prot. n. 30942 del 24.08.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte in cui è stato così disposto: “si invitano i candidati utilmente collocati dalla posizione 3239 alla posizione 3270 della graduatoria di merito ad indicare l'ordine di preferenza tra le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto esclusivamente tramite POLIS, a partire dalle ore 10:00 del 25/08/2022 e fino alle ore 23:59 del 26/08/2022”, in quanto programmate sulla base della graduatoria rettificata, della quale non si conosce il relativo provvedimento, in quanto non pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione;
4. Dell'elenco delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale in data 30.08.2022, in quanto effettuate sulla base della graduatoria rettificata e non resa pubblica sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione;
5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 28 ottobre 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1- La ricorrente impugnava gli atti relativi alla procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con DDG n. 1259 del 2017 nella parte in cui non era inclusa nell'elenco degli ammessi alle prove successive.

Nelle more seguivano la pubblicazione delle graduatorie finali della procedura in oggetto e gli atti consequenziali che venivano impugnati dalla ricorrente con diversi motivi aggiunti.

1.1- A seguito dello svolgimento del giudizio con il rituale contraddittorio, all'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.

1.2- Occorre preliminarmente rigettare la richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente in quanto contraria al principio di ragionevole durata del processo (considerato che l'odierno giudizio è pendente già da oltre tre anni) e in considerazione della possibilità per la ricorrente, qualora lo ritenga e in seguito all'eventuale accesso agli atti, di procedere con nuovo e autonomo ricorso. Ne discende che non sussistono elementi per concedere il rinvio richiesto, tanto più che non sono indicati i provvedimenti che la ricorrente intende impugnare con ulteriori motivi aggiunti.

Occorre parimenti dare atto della rinuncia al termine delle altre parti in relazione ai motivi aggiunti nuovamente proposti dalla ricorrente.

Con riferimento all'istanza di verifica proposta sempre dalla ricorrente, la stessa non può trovare accoglimento in considerazione della irrilevanza di tale incombenza ai fini della decisione dell'odierno giudizio per le argomentazioni che seguono, ferma, come detto, la possibilità della parte di proporre nuovo e autonomo ricorso una volta acquisita la documentazione che ritiene necessaria ma ad oggi asseritamente non assunta agli atti del giudizio.

2- Il ricorso è infondato in tutti i motivi in cui è articolato e pertanto il Collegio può essere esonerato dall'esame delle pur serie eccezioni in rito sollevate dall'amministrazione e può procedere all'esame delle doglianze formulate secondo l'ordine cronologico delle stesse.

2.1- La parte ricorrente denuncia con un primo motivo *"1) ILLEGITTIMITA' DELLE VOTAZIONI ATTRIBUITE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N.241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL C.D. DOVERE DI SOCCORSO PROCEDIMENTALE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI*

MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA.”.

Il malfunzionamento dei dispositivi predisposti dall'amministrazione per l'espletamento della prova di concorso avrebbe inficiato l'esito della prova della ricorrente.

Sarebbe palese l'illegittimità delle valutazioni applicate all'elaborato della Prof.ssa Pasquini, nella parte in cui le è stata erroneamente assegnata, per i quesiti n. 3) e 5), una votazione pari a 0 per meri motivi tecnici di sistema non dipendenti dall'operato della docente.

Il motivo è inammissibile per genericità ed è infondato per carenza di prova.

La ricorrente non ha prodotto alcun elemento probatorio o semplicemente indiziario a conforto della sua tesi, ed anzi non ha nemmeno spiegato cosa a suo avviso è accaduto in relazione a detti quesiti per i quali ha ricevuto una votazione pari a 0.

2.2- Con un secondo motivo ci si duole del “2) *MANCATO SALVATAGGIO AUTOMATICO DELLA RISPOSTA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR 487/1994 E LEGGE 241/1990 – ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE CONTRADDITTORIETA’ – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO ART. 97 COST.”.*

Sostiene la ricorrente che “*Contrariamente a quanto indicato dal Bando, al termine del tempo concesso per l'espletamento della prova scritta, il sistema subiva un arresto improvviso ed automatico, non permettendo ai candidati di visualizzare sullo schermo la prova effettuata, la quale veniva visionata dagli stessi soltanto all'esito della pubblicazione degli elaborati corretti.*”

Il motivo è inammissibile per genericità ed è infondato per carenza di prova.

La ricorrente non ha prodotto alcun elemento probatorio o semplicemente indiziario a conforto della sua tesi, in particolare non ha dimostrato che tale presunta funzionalità del sistema abbia inciso sulla sua prova.

Inoltre per giurisprudenza costante della Sezione il software del concorso in esame non presenta malfunzionamenti tali da incidere sulla regolarità della procedura, ma piuttosto volute modalità applicative attinenti alla discrezionalità tecnica della p.a..

In particolare, come accertato nella giurisprudenza della Sezione, le istruzioni pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero prevedevano espressamente l'onere dell'utilizzo del tasto conferma e procedi per salvare le risposte date e dunque per evitare la generazione di pagine “vuote”; in particolare poi era specificato anche che “*...Per l'ultima domanda, cliccando sul pulsante “Conferma e Procedi”, si procederà alla conferma della risposta ed alla visualizzazione della*

pagina di riepilogo. Si deve cliccare su “Conferma e Procedi” per tutte le risposte, sia aperte che chiuse, compresa l’ultima. Sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto “torna alla domanda precedente”. Se si cambia la risposta (sia aperta che chiusa) occorre confermare la modifica tramite il bottone “Conferma e Procedi”..”.

Parimenti è a dirsi per la disattivazione delle funzioni “copia”, “taglia” e “incolla” e di quella del correttore automatico, che l’Amministrazione ha nell’impostazione del programma ritenuto di espungere.

Si tratta di scelte rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione e che appaiono peraltro non solo razionali e logiche (anche per le prove scritte svolte senza il supporto informatico non vi è di certo la possibilità di utilizzare tali funzioni), ma altresì poste a garanzia degli stessi candidati poiché il richiedere, ogni volta che si inseriscono risposte o modifiche di queste, la conferma della volontà di voler salvare il testo così inserito consente ai candidati di avere piena consapevolezza delle conseguenze di operazioni (come il semplice pigiare di un tasto) che per la loro facilità ed immediatezza potrebbero essere compiuti anche in maniera meramente automatica.

Risulta quindi che qualora i candidati non avessero cliccato “Conferma e procedi”, ma avessero cliccato sul bottone “Vai alla pagina di riepilogo” o “Torna alla domanda precedente”, il sistema li avvisava e avveniva quanto segue:

- 1. il sistema tramite apposita finestra di conferma avvisava i candidati che, siccome non era stata confermata la risposta se tornavano alla domanda precedente avrebbero perso la risposta digitata.
- 2. Se i candidati confermavano di voler tornare alla domanda nei log viene registrato il messaggio “*Il candidato ha deciso di non salvare la risposta per la domanda*” che significa che i candidati hanno scelto di non salvare la risposta.

Appare dunque evidente la razionalità e logicità di adempimenti richiesti proprio al fine di garantire che la prova nel testo salvato e sottoposto poi alla valutazione della Commissione fosse realmente quella corrispondente alla volontà del candidato, finalità che invece sarebbe stata lesa se il sistema avesse salvato automaticamente a prescindere dalla manifestazione di volontà del candidato e in assenza di qualsiasi avvertimento o conoscenza di simili effetti che dunque sarebbe conseguiti alla mera scrittura del testo di risposta.

2.3- Il terzo motivo di ricorso focalizza le critiche su “3) *DISPARITA’ DI TRATTAMENTO NELLA CORREZIONE DEGLI ELABORATI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR 487/1994 E LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01 –*

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – ECCESSO DI POTERE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.”.

La procedura concorsuale in oggetto sarebbe stata caratterizzata da una evidente disparità di trattamento tra i diversi candidati nella fase di correzione degli elaborati.

I vizi sarebbero inficianti l'intera procedura concorsuale sotto il profilo della violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento; violazione del principio di unicità della prova; disparità d'accesso ai quadri di riferimento; disparità di modalità di espletamento delle prove; disomogeneità nella consultazione dei testi e nella vigilanza; contraddittoria formulazione dei quesiti della prova scritta; tardiva adozione e pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove; vizio di composizione delle commissioni concorsuali; inadeguatezza del supporto informatico: criticità e/o anomalie del *software* “Cineca”; violazione dell'anonimato nella fase di abbinamento codice candidato e di scioglimento dell'anonimato; mancanza di trasparenza nelle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati scritti.

Il motivo è infondato.

Sulla presunta violazione del principio di unicità della prova a causa del rinvio che ha caratterizzato l'esperimento del concorso in Sardegna, si osserva che questa Sezione ha già respinto il relativo motivo con argomenti che vengono condivisi da questo Collegio: “ - *l'art. 8, comma 12, del bando prevede che, qualora, "per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio", il che, evidentemente, implica una possibilità di deroga al principio di unicità della prova, essendo altamente inverosimile che le cause di forza maggiore impeditive dello svolgimento della prova riguardi simultaneamente tutte le sedi decentrate;*

- in relazione alla presunta mancanza di contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale e alla conseguente asserita violazione della par condicio tra i candidati, va evidenziata la sua genericità, oltre che la carenza di prova dell'incidenza dell'eventuale lieve sfasamento dell'orario d'inizio sul paritario trattamento dei candidati;” (cfr. cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 00783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).

Come già statuito con la richiamata sentenza n. 8655/2019 di questa Sezione, confermata sul punto in appello, “*le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalla competente autorità in Sardegna. Irragionevole sarebbe infatti risultato disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita,*

della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione Sardegna. Né la ricorrente offre, ancora principio di prova in ordine all'indebito vantaggio che a suo dire avrebbero fruito i concorrenti sardi, avuto presente, altresì, che il Ministero ha specificato che le domande proposte alla sessione del dicembre 2018 erano diverse”.

In ogni caso, non è stata dimostrata una lesione specifica della posizione delle ricorrenti, visto anche che il motivo è presentato come demolitorio dell'intero concorso, a conferma che le parti del presente giudizio non hanno ricevuto alcun pregiudizio specifico dallo sfasamento rilevato (e per quanto sopra rilevato non può riscontrarsi un vizio dell'intera procedura).

2.4- Per mezzo di primi motivi aggiunti si contesta *“I. INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI DELLE SOTTOCOMMISSIONI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 138/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01 E DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 487/94. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITA'. IRRAGIONEVOLEZZA.”.*

In relazione al denunciato vizio relativo alla composizione delle commissioni concorsuali, deve dirsi che anche esso è infondato.

Sul punto risulta giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questa Sezione ormai consolidata

- in relazione alla dedotta incompatibilità di alcuni Commissari per aver svolto corsi di preparazione al concorso in esame, difetta la prova dello svolgimento di attività di formazione incompatibili con la veste di componente della commissione esaminatrice, né risultano allegare circostanze concrete da cui inferire che la sua partecipazione alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019 abbia potuto influire sulla formazione della volontà dell'organo collegiale nel senso di favorire taluni candidati in danno di altri;

- in relazione alla dedotta incompatibilità di un Commissario che riveste la carica di Sindaco di un comune, l'incompatibilità può bensì essere estesa anche ai soggetti che ricoprono cariche politiche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella precedente, ma a condizione che vi sia un qualche elemento di collegamento significativo tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso, da cui si possa inferire l'influenza di un componente della commissione per favorire alcuni candidati: in particolare, è necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della carica politica o sindacale

rivestita; (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, sez. III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).

Il motivo va dunque respinto.

2.5- Con riferimento alla contestazione relativa alla firma da parte dei componenti del comitato di vigilanza dei verbali relativi all'attività svolta in una pluralità di aule, deve osservarsi che la parte ricorrente non ha descritto le ragioni per le quali tale irregolarità abbia inciso sulla sua posizione, fermo restando che si tratterebbe di irregolarità non invalidante, specie se si considera che il verbale ha carattere riassuntivo e non richiede l'analitica descrizione di tutte le attività compiute da parte della commissione. Appare analogamente non determinante l'invalidità del procedimento la mancata identificazione del tecnico d'aula.

2.6- Quanto al secondo motivo di cui ai primi motivi aggiunti, *“II. ILLEGITTIMITA' DELLE VOTAZIONI ATTRIBUITE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N.241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL C.D. DOVERE DI SOCCORSO PROCEDIMENTALE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA”*, la ricorrente sostiene di essere stata illegittimamente esclusa dalla prova orale per motivi attinenti al difetto di funzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova scritta.

Il motivo in sostanza replica il primo dell'atto introduttivo del giudizio, e ne segue le sorti, non ravvisandosi ragioni per riscontrarne ammissibilità e fondatezza.

2.7- Sul *“III. MANCATO SALVATAGGIO AUTOMATICO DELLA RISPOSTA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR 487/1994 E LEGGE 241/1990 – ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETA' – ARBITRARIETA' – ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO ART. 97 COST .”*, si è già avuto modo di spiegare come non trattavasi di malfunzionamento, ma di modalità voluta di esecuzione della prova, la cui predisposizione attiene alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, che nel caso di specie non è stata esercitata in maniera manifestamente illogica o irrazionale.

2.8- Sempre nei primi motivi aggiunti viene esposta la contestazione attinente a *“IV. DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLA CORREZIONE DEGLI ELABORATI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR 487/1994 E LEGGE*

241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – ECCESSO DI POTERE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO.”

Il motivo è infondato.

Come già chiarito dalla Sezione: *“Per quanto riguarda poi la censura con cui si lamenta che la procedura concorsuale è stata connotata da disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi, si richiama la sentenza di questo Tribunale 8655/2019 (confermata sotto questo punto dal Consiglio di Stato) la quale ha evidenziato che questa censura è destituita dal principio di prova, non adducendo il ricorrente alcun elemento a sostegno delle riferite allegazioni difensive.*

In particolare, incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori.

Nel caso in esame, nessuna prova è stata data della dedotta disparità in ordine a quanto disposto dalla Commissione sulle modalità di consultazione dei testi?” (cfr. Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).

E' stato inoltre già accertato in altre pronunzie che *“- relativamente alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come "casi pratici" da risolvere, rispetto al tempo assegnato, il motivo impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficcate da macroscopica illogicità o irragionevolezza,” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentt. 395 e 396 2021, sentenza della Sezione del 24 gennaio 2022, n. 783).*

Sempre con la richiamata sentenza n. 8655/2019 questa Sezione ha già avuto modo di statuire che in *“tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propone e sollecita a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all'Amministrazione”. In altri termini, è possibile affermare che nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite “la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti*

vizziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 2 dicembre 2013, n. 10349).

Sul punto, il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza n. 395/2021, ha avuto modo di confermare le conclusioni cui è giunta questa Sezione, ritenendo che la specifica doglianza *“con cui si lamenta l’erronea reiezione della censura relativa alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come “casi pratici” da risolvere [...] si rileva che il motivo impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza”*.

Tali argomentazioni sono idonee a determinare il rigetto anche delle tesi afferenti alla presunta non omogenea difficoltà tra le prove in lingua straniera somministrate, posta la mancanza di adeguati elementi probatori in ordine alla illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento tra i vari quesiti.

2.9- Gli accertamenti di cui sopra rendono parimenti infondati i terzi e i quarti motivi aggiunti, depositati lo stesso giorno dei secondi e che appaiono una duplicazione.

3- Ulteriori motivi aggiunti sono stati depositati il 07/11/2020, essi recano denuncia di *“CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL CD. SOCCORSO ISTRUTTORIO”* e sono basati su una perizia di parte che confermerebbe che il Ministero avrebbe operato in palese violazione di legge e che l’imputabilità del malfunzionamento del sistema, che avrebbe determinato l’esclusione dei candidati dallo svolgimento della prova orale, non potrebbe che ascriversi alla condotta dell’Amministrazione.

Anche tali motivi aggiunti sono infondati, dal momento che si reggono su una errata presupposizione, ovvero che si siano verificati malfunzionamenti, mentre invece, come chiarito in precedenza, quelle denunciate sono in realtà modalità di funzionamento volute o irrilevanti rispetto alla posizione della ricorrente ed alla tutela dei suoi diritti.

La critica espressa al sistema di *software* prescelto dalla amministrazione appartiene ad una dimensione puramente tecnica, priva di incidenza sulla posizione delle ricorrenti e sull’intero concorso.

Quanto alla deduzione per cui non si può avere certezza del corretto trattamento delle prove d’esame, è evidente come essa non può invertire l’onere della prova, ex art. 64 c.p.a..

Ad avviso del Collegio, infatti, la ricorrente dovrebbe dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, o almeno in base al criterio del più probabile che non, che la sua prova d’esame sia stata in qualche modo alterata dall’asserito malfunzionamento del *software*, ma dagli atti di

causa risulta che tale circostanza non è stata nemmeno precisamente allegata dalla ricorrente, che non fornisce alcun elemento per ritenere che le modalità di espletamento con modalità informatiche della prova abbia avuto incidenza sui suoi elaborati.

La critica sulla presunta inefficienza del *software* utilizzato dall'amministrazione o sul suo carattere obsoleto o inefficace non integra un vizio di legittimità giuridicamente apprezzabile degli atti impugnati.

Sul punto si è già pronunciato anche il Consiglio di Stato e la Sezione, che sono giunti alla conclusione che “- le modalità adottate dal Cineca escludono la violazione del principio dell'anonimato;” ed ancora “- relativamente alle dedotte disfunzionalità del software, il motivo è infondato non essendo state allegate disfunzioni concrete e specifiche (infatti, se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare anomalie, sarebbe stato onere della ricorrente rappresentare tale circostanza alla commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una verbalizzazione sul punto), e risultando per altro verso che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche”. (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 00783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).

Non emergono insomma elementi idonei a ritenere che il *software* utilizzato abbia leso la posizione dei ricorrenti.

4- In relazione ai motivi aggiunti del 29/10/21 va notato preliminarmente che essi ineriscono a “INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ACCESSO AI PUBBLICI CONCORSI”.

La doglianza ripropone temi già respinti e deve essere parimenti rigettata per i medesimi motivi suvisti.

4.1- Sempre in detti motivi aggiunti viene ripetuta la censura inerente alla “CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO: OMESSA OSTENSIONE DEGLI ALGORITMI DEL CODICE SORGENTE DEL SOFTWARE CON IL QUALE L'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE HA GESTITO LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI. MANCATA ESECUZIONE DEL GIUDICATO DI CUI ALLA SENTENZA N. 9798/2021 DEL TAR DEL LAZIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI EFFICACIA, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE..”.

Ivi di nuovo ci si duole del mancato superamento della prova scritta del concorso in oggetto, che sarebbe da imputarsi esclusivamente alle modalità di svolgimento della predetta, in quanto evidentemente compromessa dai numerosi difetti di funzionamento del software predisposto in maniera illegittima dall'Amministrazione e dalla stessa utilizzato, nonostante la asserita piena consapevolezza dei numerosi vizi insistenti nel linguaggio informatico.

Anche tale motivo è inammissibile ed infondato.

La censura in sostanza estende al c.d. codice sorgente le critiche già mosse alle modalità di svolgimento della prova. Tali critiche sono però inammissibili in quanto in alcun modo collegate causalmente, negli atti del giudizio, allo svolgimento della prova della ricorrente, e sono comunque infondate considerando che, come già accertato, l'assenza di un sistema di salvataggio automatico è dovuta proprio alla necessità di tutelare il candidato che intende sottoporre alla Commissione giudicatrice solo contenuti dallo stesso esplicitamente voluti e selezionati e non il semplice risultato della digitazione sulla tastiera ad un determinato momento.

La predilezione per tale modalità di svolgimento della prova rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, che, senza violare i confini della manifesta illogicità o irragionevolezza, può ritenere opportuno un sistema o l'altro, senza che rilevi la sua inerenza o meno a un “codice sorgente”.

Per tale ragione sono altresì inconferenti e da respingere le richieste di acquisire i “file log”, in assenza, sin dall'inizio della controversia, di indicazioni precise della ricorrente in ordine a quali parti del suo elaborato sarebbero state alterate da un presunto malfunzionamento del sistema che tale, ad avviso del Collegio, non è.

Quanto alla mancata ottemperanza della sentenza di questo TAR enucleata dalla ricorrente, rimane impregiudicato il diritto della stessa a presentare rituale azione ex artt. 112 e ss. c.p.a., risultando inammissibile nella presente sede presentare richiesta in tal senso.

5- In relazione ai motivi aggiunti del 21/12/21 va notato preliminarmente che essi ineriscono a *“INVALIDITÀ DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI PER VIZI DEL PROGRAMMA INFORMATICO: MANCANZA DI CONFORMITÀ DEL CODICE SORGENTE AGLI STANDARDS DI SETTORE. DIRITTO DI PARTE RICORRENTE ALLA RIPETIZIONE DELLA PROVA SCRITTA. CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AI*

PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/90 IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI EFFICACIA, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE.”.

Ivi di nuovo ci si duole del mancato superamento della prova scritta del concorso in oggetto, che sarebbe da imputarsi esclusivamente alle modalità di svolgimento della predetta, in quanto evidentemente compromessa dai numerosi difetti di funzionamento del *software* predisposto in maniera illegittima dall'Amministrazione e dalla stessa utilizzato, nonostante la asserita piena consapevolezza dei numerosi vizi insistenti nel linguaggio informatico.

Anche tale motivo è inammissibile ed infondato.

La censura in sostanza estende al c.d. codice sorgente le critiche già mosse alle modalità di svolgimento della prova. Tali critiche sono però inammissibili in quanto in alcun modo collegate causalmente, negli atti del giudizio, allo svolgimento della prova della ricorrente, e sono comunque infondate considerando che, come già accertato, l'assenza di un sistema di salvataggio automatico è dovuta proprio alla necessità di tutelare il candidato che intende sottoporre alla Commissione giudicatrice solo contenuti dallo stesso esplicitamente voluti e selezionati e non il semplice risultato della digitazione sulla tastiera ad un determinato momento.

La predilezione per tale modalità di svolgimento della prova rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, che, senza violare i confini della manifesta illogicità o irragionevolezza, può ritenere opportuno un sistema o l'altro, senza che rilevi la sua inerenza o meno a un “codice sorgente”.

Per tale ragione sono altresì inconfidenti e da respingere le richieste di acquisire i “file log”, in assenza, sin dall'inizio della controversia, di indicazioni precise della ricorrente in ordine a quali parti del suo elaborato sarebbero state alterate da un presunto malfunzionamento del sistema che tale, ad avviso del Collegio, non è.

6- Con riguardo ai motivi aggiunti del 25/10/2022, gli stessi evidenziano: *“CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA GRAVANTI IN CAPO AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N.*

241/90 IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI EFFICACIA, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE.”.

La tesi ricorsuale è in sintesi che la resistente Amministrazione si sarebbe resa responsabile di una ulteriore grave violazione, consistita nell'aver omesso la pubblicazione di atti dovuti, ai fini della legittima conoscibilità nei confronti dei candidati ad una procedura concorsuale. Al riguardo è sufficiente rilevare che la presunta mancata pubblicazione della graduatoria non può determinare l'annullamento della stessa trattandosi di profilo estrinseco alla legittimità dell'atto.

Anche questi ultimi motivi aggiunti vanno dunque respinti.

7- In conclusione, il ricorso deve essere respinto in tutte le sue articolazioni, comprese le istanze istruttorie, ed in relazione a tutti i motivi originari ed aggiunti presentati in conformità d'altro con i costanti orientamenti della Sezione (tra i quali si veda a titolo esemplificativo 12180 del 26.9.2022 cui si rinvia quale precedente conforme), dovendosi per tali ragioni ritenere irrilevante ai fini del giudizio la richiesta di verifica formulata da parte ricorrente e tutte le restanti richieste istruttorie, ferma la possibilità per la stessa di proporre, qualora ritenga, nuovo e autonomo giudizio in relazione a profili o atti sinora sconosciuti.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenendo conto dell'attività difensionale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta. Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 3.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge, e in favore del Cineca che liquida in complessivi euro 1.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del

presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.